



Città di Schio

**REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE DEL
VERDE PUBBLICO TRAMITE
SPONSORIZZAZIONE**

Approvato con deliberazione consiliare n° .21. del 6/03/2017

REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRAMITE SPONSORIZZAZIONE

indice

art. 1 – Oggetto

art. 2 – modalità di affidamento

art. 3 – cartelli pubblicitari

art. 4 – deroghe al codice della strada

Art. 1 – Oggetto

1. Il regolamento ha per oggetto l'assegnazione a privati (Enti, cittadini, aziende od associazioni) di aree verdi di proprietà o competenza comunale per interventi di realizzazione/miglioramento/manutenzione delle stesse in cambio della possibilità di effettuare pubblicità sulle aree stesse tramite cartelli pubblicitari.

Art. 2 – modalità di affidamento e durata

1. La scelta dello sponsor a cui affidare la cura a manutenzione del verde sarà effettuata mediante procedura aperta con bando pubblico.

Art. 3 – cartelli pubblicitari

1. Lo sponsor potrà avvalersi della possibilità di segnalare la sponsorizzazione collocando cartelli pubblicitari all'interno dell'area verde stessa in posizioni concordate con il competente Servizio Ambiente.
2. I cartelli avranno una superficie massima massima di 0,40 mq ed il numero generalmente pari a massimo tre per rotatoria/area verde.
3. I materiali dovranno essere consoni all'utilizzo in merito alla durata ed all'esposizione agli agenti atmosferici, non dovranno essere luminosi e con superfici a specchio che possano provocare abbagliamento, inoltre dovranno essere privi di spigoli taglienti e fissati a terra in modo stabile in modo da resistere alla spinta del vento. I cartelli dovranno essere collocati in posizione tale da non arrecare danni o infortuni alle persone e non costituire pericolo od intralcio , anche di visuale, alla circolazione stradale.
4. Lo sponsor è esonerato dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità per l'applicazione dei suddetti cartelli.

art. 4 deroghe al Codice della strada

1. Per il posizionamento dei cartelli pubblicitari viene fatta deroga alle norme relative al rispetto delle distanze minime per l'ubicazione della pubblicità (art. 23 comma 6 D.Lgs 285/1992 e s.m.i.) per quanto attiene alle distanze dentro i centri abitati di cui art. 51 comma 4 del Reg. 495/1992 e s.m.i.
